

per costituzione di riserve sufficienti a far fronte ad ogni evenienza nello svolgimento del portafoglio ?

La disposizione della lettera d) dell'art. 40 dello Statuto fa obbligo all'Istituto di individuare i benefici di mortalità in base ad una previsione che tenga conto oltre che dell'età dell'assicurato anche delle durate dei contratti . Così che il nostro Istituto trova già nello Statuto una norma di condotta per quanto concerne misura del beneficio di mortalità.

Ma pare a noi che, essendo fermo proposito del nostro Consiglio di gittare basi stabili e sicure allo ordinamento tecnico della nostra azienda , esso debba, nonostante la garanzia ^{che} ~~dato~~ all'azienda ^{leva} dalle ^{ipotesi} tavole di mortalità ^{conforme a quella} della popolazione assunta a base del calcolo del costo di mortalità contenuto nei premi — prescrivere che nella determinazione della parte del premio puro che deve accantonarsi come riserva si prelevi dal premio puro soltanto quel ridotto costo di mortalità che l'azienda poteva presumere dovesse sopportare nel primo, nel secondo, nel terzo esercizio, ecc.